



Borsa Italiana

AVVISO n.987	26 Gennaio 2015	SeDeX - PLAIN VANILLA
-------------------------------	-----------------	--------------------------

Mittente del comunicato : Borsa Italiana

Societa' oggetto dell'Avviso : SOCIETE GENERALE

Oggetto : Inizio negoziazione 'Covered Warrant Plain Vanilla' 'SOCIETE GENERALE' emessi nell'ambito di un Programma

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Strumenti finanziari:	Covered Warrants su Indici - Prima Serie 2015		
Emittente:	SOCIETE GENERALE		
Rating Emittente:	Società di Rating	Long Term	Data Report
	Moody's	A2	03/06/2014
	Standard & Poor's	A	30/04/2014
	Fitch Ratings	A	26/03/2014
Oggetto:	INIZIO NEGOZIAZIONI IN BORSA		
Data di inizio negoziazioni:	27/01/2015		
Mercato di quotazione:	Borsa - Comparto SEDEX 'Covered Warrant Plain Vanilla'		
Orari e modalità di negoziazione:	Negoziazione continua e l'orario stabilito dall'art. IA.7.3.1 delle Istruzioni		
Operatore incaricato ad assolvere l'impegno di quotazione:	Société Générale S.A. Member ID Specialist: IT0667		

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

Covered Warrants su Indici - Prima Serie 2015

Tipo di liquidazione:	monetaria
Modalità di esercizio:	americano

DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA

Dal giorno 27/01/2015, gli strumenti finanziari 'Covered Warrants su Indici - Prima Serie 2015' (vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives) verranno inseriti nel Listino Ufficiale, sezione Securitised Derivatives.

Allegati:

- Scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives;
- Estratto del prospetto di quotazione dei Securitised Derivatives

Num. Serie	Codice Isin	Trading Code	Instrument Id	Descrizione	Sottostante	Tipologia	Strike	Data Scadenza	Parità	Quantità	Lotto Negoziazione	EMS
1	FR0012447183	S15632	770031	SGFTMIB0,0001SLC20000A170415	FTSE MIB	Call	20000	17/04/15	0,0001	15000000	100	17400
2	FR0012447191	S15633	769991	SGFTMIB0,0001SLC20000A150515	FTSE MIB	Call	20000	15/05/15	0,0001	15000000	100	15700
3	FR0012447209	S15634	769992	SGFTMIB0,0001SLC20000A190615	FTSE MIB	Call	20000	19/06/15	0,0001	15000000	100	15100
4	FR0012447233	S15635	770032	SGFTMIB0,0001SLC20000A170715	FTSE MIB	Call	20000	17/07/15	0,0001	15000000	100	14000
5	FR0012447282	S15636	769993	SGFTMIB0,0001SLC20000A210815	FTSE MIB	Call	20000	21/08/15	0,0001	15000000	100	13200
6	FR0012447316	S15637	769994	SGFTMIB0,0001SLC20000A180915	FTSE MIB	Call	20000	18/09/15	0,0001	15000000	100	12600
7	FR0012447357	S15638	769995	SGFTMIB0,0001SLC20000A161015	FTSE MIB	Call	20000	16/10/15	0,0001	15000000	100	12100
8	FR0012447530	S15639	769996	SGFTMIB0,0001SLC20000A201115	FTSE MIB	Call	20000	20/11/15	0,0001	15000000	100	11600
9	FR0012447589	S15640	769997	SGFTMIB0,0001SLC18000A181215	FTSE MIB	Call	18000	18/12/15	0,0001	15000000	100	7500
10	FR0012447605	S15641	769998	SGFTMIB0,0001SLP16000A181215	FTSE MIB	Put	16000	18/12/15	0,0001	15000000	100	28400

Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità alla Direttiva 2003/71/CE (la "**Direttiva Prospetto**") e al Regolamento 2004/809/CE e, unitamente al Documento di Registrazione (Incluso mediante riferimento), alla Nota Informativa e alla relativa Nota di Sintesi, costituiscono il prospetto (il "**Prospetto**") relativo ai "Société Générale Covered Warrant su Indici" (i "**Covered Warrant**" o ancora i "**Warrant**") ai sensi della Direttiva Prospetto.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.

con sede legale Sede sociale a 29, boulevard Haussmann - 75009 Parigi

CONDIZIONI DEFINITIVE
alla
NOTA INFORMATIVA
SUGLI STRUMENTI FINANZIARI
relativa ai
"SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
COVERED WARRANT SU INDICI E SU EXCHANGE
TRADED FUNDS"
emessi da Société Générale

"COVERED WARRANT SU INDICI – PRIMA SERIE 2015"

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

I Covered Warrant sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che esse comportano. L'investitore deve considerare che la complessità dei Covered Warrant può favorire l'esecuzione di operazioni non appropriate. Si consideri che, in generale, l'investimento nei Covered Warrant, in quanto titoli di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, l'investitore dovrà valutare il rischio

dell'operazione e l'intermediario dovrà verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore ai sensi della normativa vigente.

Si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto depositato presso CONSOB in data 13 agosto 2014 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0066639/14 del 7 agosto 2014, e al Documento di Registrazione depositato presso CONSOB in data 13 agosto 2014 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0066639/14 del 7 agosto 2014, incorporato mediante riferimento nel presente Prospetto, al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sull'offerta.

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato giudizio di ammissibilità relativamente alla Nota Informativa con provvedimento n. 2031 in data 23 novembre 2001, successivamente confermato con provvedimento n. 2342 del 20 maggio 2002, con provvedimento 2847 dell'8 aprile 2003, con provvedimento n. 3170 del 2 dicembre 2003, con provvedimento n. 3368 del 24 marzo 2004 e con provvedimento n. 3489 del 22 giugno 2004, con provvedimento n.5530 del 16 ottobre 2007 e con provvedimento n. 6857 del 3 dicembre 2010.

La Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione alla quotazione ufficiale di borsa degli strumenti finanziari oggetto delle presenti Condizioni Definitive in data 20/01/2015 con provvedimento n. LOL-002265.

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a Borsa Italiana S.p.A. e alla CONSOB in data 23/01/2015.

INFORMAZIONI ESSENZIALI	
Conflitti di interesse	In relazione ai Covered Warrant, l'Emittente svolge il ruolo di <i>market maker</i> e di agente per i calcoli e tale circostanza determina l'esistenza di un conflitto di interesse.
INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI	
Spese e commissioni a carico dell'investitore	Non sono previste commissioni a carico dell'investitore eccetto quelle eventualmente applicabili da intermediari.
Cassa Incaricata	Société Générale Securities Services

<i>Descrizione dell'attività sottostante</i>	<i>Non applicabile</i>
--	------------------------

CONDIZIONI DELL'OFFERTA	
<i>Non applicabile</i>	
AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOAZIOZIONE	
Quotazione	La Borsa Italiana S.p.A. ha deliberato l'ammissione alla quotazione per i Warrant con provvedimento n. LOL-002265 del 20/01/2015.
Ammissione alla negoziazioni	Non sarà richiesta l'ammissione alla quotazione su diverso mercato regolamentato/non regolamentato italiano/estero.

Milano, 19/01/2015

Il Legale Rappresentate



N. serie	Emittente	Cod. ISIN	Sottostante	Call / Put	Cod. ISIN Sottostante	Strike	Data Emissione	Data Scadenza	Parità	Cod. Neg.	Quantità	Cash/ Physical	Europ/ Americ	Lotto Esercizio	Lotto Neg.	Volatilità	Tasso Free Risk	Prezzo Indicativo covered warrant	Prezzo Sottostante	Ditta strike	Mercato di Riferimento
001	Société Générale	FR0012447183	FTSE MIB	Call		20000	19/01/2015	17/04/2015	0.0001	S15632	15,000,000	Cash	Americ	100	100	32.7%	1.00%	0.0795	18791.83	EUR	FTSE Group
002	Société Générale	FR0012447191	FTSE MIB	Call		20000	19/01/2015	15/05/2015	0.0001	S15633	15,000,000	Cash	Americ	100	100	32.0%	1.00%	0.0926	18791.83	EUR	FTSE Group
003	Société Générale	FR0012447209	FTSE MIB	Call		20000	19/01/2015	19/06/2015	0.0001	S15634	15,000,000	Cash	Americ	100	100	31.1%	1.00%	0.1000	18791.83	EUR	FTSE Group
004	Société Générale	FR0012447233	FTSE MIB	Call		20000	19/01/2015	17/07/2015	0.0001	S15635	15,000,000	Cash	Americ	100	100	30.8%	1.00%	0.1080	18791.83	EUR	FTSE Group
005	Société Générale	FR0012447282	FTSE MIB	Call		20000	19/01/2015	21/08/2015	0.0001	S15636	15,000,000	Cash	Americ	100	100	30.6%	1.00%	0.1190	18791.83	EUR	FTSE Group
006	Société Générale	FR0012447316	FTSE MIB	Call		20000	19/01/2015	18/09/2015	0.0001	S15637	15,000,000	Cash	Americ	100	100	30.4%	1.00%	0.1275	18791.83	EUR	FTSE Group
007	Société Générale	FR0012447357	FTSE MIB	Call		20000	19/01/2015	16/10/2015	0.0001	S15638	15,000,000	Cash	Americ	100	100	30.2%	1.00%	0.1346	18791.83	EUR	FTSE Group
008	Société Générale	FR0012447530	FTSE MIB	Call		20000	19/01/2015	20/11/2015	0.0001	S15639	15,000,000	Cash	Americ	100	100	30.0%	1.00%	0.1439	18791.83	EUR	FTSE Group
009	Société Générale	FR0012447589	FTSE MIB	Call		18000	19/01/2015	18/12/2015	0.0001	S15640	15,000,000	Cash	Americ	100	100	33.3%	1.00%	0.2556	18791.83	EUR	FTSE Group
010	Société Générale	FR0012447605	FTSE MIB	Put		16000	19/01/2015	18/12/2015	0.0001	S15641	15,000,000	Cash	Americ	100	100	32.9%	1.00%	0.1243	18791.83	EUR	FTSE Group



GLOSSARIO

Ai fini del presente Prospetto, i termini sotto elencati, ordinati in ordine alfabetico, hanno il seguente significato:

"Attività Sottostante" o **"Sottostante"** indica l'Indice e l'ETF.

"Borsa Valori di Riferimento" indica per ogni attività inclusa nell'Indice la Borsa principale di negoziazione dell'attività stessa.

"Cassa Incaricata" indica BNP Paribas, Filiale di Milano con sede in Via Ansperto 5, Milano o il diverso soggetto indicato nelle Condizioni Definitive.

"Condizioni Definitive" o **"Condizioni Definitive alla Nota Informativa"** indica il modulo, redatto secondo la Direttiva 2003/71/CE ("**Direttiva Prospetto**"), da rendere pubblico, con riferimento ai Warrant che verranno emessi sulla base della Nota Informativa, entro il giorno antecedente l'inizio delle negoziazioni. Le Condizioni Definitive saranno rese pubbliche mediante deposito presso la CONSOB e la Borsa Italiana S.p.A. e messe a disposizione presso la succursale di Société Générale in via Olona n. 2 - 20123 Milano.

"Data di Esercizio" indica il Giorno Lavorativo in cui una Dichiarazione di Esercizio debitamente compilata è ricevuta da Société Générale ed in copia dalla Cassa Incaricata, entro le ore 10.00 (orario di Milano), e fatto comunque salvo quanto previsto dal paragrafo 4.6 (*Esercizio dei Warrant*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti i "Société Générale Covered Warrant su Indici e su Exchange Traded Funds" - Termini e Condizioni*).

Là dove una Dichiarazione di Esercizio debitamente compilata venga ricevuta da Société Générale dopo le ore 10.00 di un Giorno Lavorativo o in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, la data di ricezione sarà considerata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

L'esercizio dei Warrant è automatico alla scadenza. Il Portatore ha la facoltà di comunicare, all'Emittente, con le modalità e con i tempi indicati nel paragrafo 4.6 (*Esercizio dei Warrant*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti i "Société Générale Covered Warrant su Indici e su Exchange Traded Funds" - Termini e Condizioni*).

"Data di Scadenza" indica, per ciascuna Serie di Warrant, la data oltre la quale il Warrant perde validità e, con riferimento alle singole Emissioni, viene indicata nelle Condizioni Definitive alla Nota Informativa.

"Dichiarazione di Esercizio" indica una dichiarazione di esercizio redatta secondo il modello messo a disposizione sul sito internet dell'Emittente: www.warrants.it.

"Divisa di Riferimento" o **"Divisa"** indica la divisa di denominazione degli Indici e di negoziazione dell'ETF.

"**Emissioni**" indica i Warrant che verranno, di volta in volta, emessi sulla base della Nota Informativa, per la relativa quotazione sul Mercato Telematico dei Securitised Derivatives (SeDeX) gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.

"**Emittente**" indica Société Générale, con sede a 29 Boulevard Haussmann, Parigi.

"**Ente di Rilevamento**" indica l'ente che pubblichi il *fixing* tra l'Euro e una valuta diversa dall'Euro o il *fixing* tra valute diverse dall'Euro, come indicato nelle relative Condizioni Definitive.

"**Equo Valore di Mercato del Warrant**" indica il valore del Warrant come determinato in buona fede dall'Emittente al fine di preservare il più possibile il valore economico dello strumento e calcolato sulla base delle quotazioni del Sottostante registrate prima del verificarsi di uno Sconvolgimento di Mercato o di un evento di cui al paragrafo 4.10 (*Eventi straordinari relativi al sottostante e rettifiche, eventi di Sconvolgimento di Mercato*) del Capitolo 4 (*Informazioni riguardanti i "Société Générale Covered Warrant su Indici e su Exchange Traded Funds" - Termini e Condizioni*) e di ogni altro elemento ritenuto rilevante.

"**ETF**" o "**ETF Sottostante**" indica l'*Exchange Traded Fund* sottostante il Warrant, indicato come tale nelle Condizioni Definitive alla Nota Informativa. Gli ETF costituiscono una particolare tipologia di fondo d'investimento o SICAV con la principale caratteristica di (i) essere negoziato nei mercati regolamentati e di (ii) replicare il rendimento dell'indice di mercato di riferimento (indice benchmark di riferimento). Gli ETF Sottostanti, affinché possano rappresentare attività sottostanti dei Covered Warrant, devono essere quotati nei mercati regolamentati dell'Unione Europea e devono essere sottoposti alla Direttiva 2009/65/CE, come successivamente modificata. A tale fine, è presente un mercato primario dove viene richiesta la sottoscrizione o il rimborso di *exchange traded funds*: tale meccanismo consente ai *market maker* e agli intermediari specializzati (anche attraverso eventuali strategie di arbitraggio) di realizzare la convergenza indicativa tra il valore teorico dell'ETF (desunto dal valore unitario netto (NAV) del fondo d'investimento o della SICAV del giorno lavorativo precedente, costantemente aggiornato in base alla variazione percentuale dell'indice benchmark nella seduta in corso) ed il prezzo/quotazione dell'ETF scambiato sul mercato di quotazione.

"**Giorno di Liquidazione**" indica il giorno entro il quale l'Emittente è tenuto ad effettuare, direttamente o indirettamente, il pagamento dell'Importo Differenziale al Portatore dei Warrant. Tale giorno non potrà in alcun modo cadere oltre il quindicesimo Giorno Lavorativo successivo al Giorno di Valutazione.

"**Giorno di Negoziazione**" indica (i) per ciascun Indice Sottostante, un qualsiasi giorno in cui il valore dell'Indice Sottostante è regolarmente pubblicato dallo Sponsor; (ii) per ciascun ETF Sottostante, un qualsiasi giorno in cui il Prezzo di Liquidazione è regolarmente rilevato nel Mercato di Riferimento. Laddove in uno di tali giorni abbia luogo uno Sconvolgimento di Mercato, tale giorno non potrà essere considerato un Giorno di Negoziazione.

"**Giorno di Valutazione**" indica il primo dei Giorni Lavorativi del Periodo di Valutazione che sia anche un Giorno di Negoziazione. Qualora nessuno dei Giorni Lavorativi che compongono il Periodo di Valutazione sia un Giorno di Negoziazione, allora il Giorno di Valutazione sarà il primo Giorno Lavorativo successivo al Periodo di Valutazione. In tal caso l'Emittente corrisponderà ai Portatori dei Warrant l'Equo Valore di Mercato dei Warrant.

"**Giorno Lavorativo**" indica un qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte a Milano e Parigi.

"**Importo Differenziale**" indica, con riferimento a ciascun Lotto Minimo di Esercizio esercitato, l'importo in Euro (se positivo) che il Portatore del Warrant ha diritto a ricevere, in relazione all'esercizio del Warrant. In caso di Call Warrant, è pari alla differenza tra il Prezzo di Liquidazione e lo Strike Price del Warrant, moltiplicata per la Parità e per il numero di Warrant contenuti in un Lotto Minimo di Esercizio e divisa per il Tasso di Cambio (ove applicabile). In caso di Put Warrant, è pari alla differenza tra lo Strike Price e il Prezzo di Liquidazione del Warrant, moltiplicata per la Parità e per il numero di Warrant contenuti in un Lotto Minimo di Esercizio e divisa per il Tasso di Cambio (ove applicabile).

"**Indice**" o "**Indice Sottostante**" indica l'indice sottostante indicato come tale nelle Condizioni Definitive alla Nota Informativa. L'Indice sottostante potrà essere un indice azionario, un indice obbligazionario, un indice di *commodities*, un indice di *futures* di *commodities* e un indice di valute. Gli Indici saranno costituiti da indici italiani o stranieri, aventi requisiti di elevata liquidità, e a condizione che tali indici siano notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione. Si precisa che un indice di mercato, sulla base di regole predefinite di selezione e ponderazione dei propri componenti, è una misura statistica rappresentativa delle variazioni dei prezzi di attività, che possono essere costituite da azioni, obbligazioni, *commodities*, *future* di *commodity* e valute. Le informazioni sull'Indice saranno contenute nelle Condizioni Definitive alla Nota Informativa.

Si precisa che gli Indici sottostanti che potranno essere utilizzati non saranno composti dall'Emittente o da una qualsiasi altra entità giuridica appartenente al gruppo dell'Emittente, né saranno forniti da un'entità giuridica o da una persona fisica che agisce in associazione con l'Emittente o per suo conto.

"**Lotto Minimo di Esercizio**" indica il numero minimo di Warrant, e relativi multipli interi, per i quali è consentito l'esercizio e, con riferimento alle singole Emissioni, viene indicato nelle Condizioni Definitive alla Nota Informativa.

"**Mercato di Riferimento**" indica il mercato in cui è rilevato il Prezzo di Liquidazione dell'ETF Sottostante, come indicato nelle Condizioni Definitive alla Nota Informativa.

"**Parità**" indica il numero di punti Indice, ovvero il numero di ETF, controllati dal singolo Warrant e, con riferimento alle singole Emissioni, viene indicato nelle Condizioni Definitive alla Nota Informativa.

"Periodo di Esercizio" indica il periodo durante il quale i Warrant possono essere esercitati volontariamente. Tale periodo avrà inizio dalla data di inizio delle negoziazioni e termine il giorno antecedente la Data di Scadenza. Nel caso in cui la Data di Scadenza non sia un Giorno Lavorativo, i Warrant si intenderanno scaduti il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

"Periodo di Valutazione" indica, salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, il periodo che inizia a decorrere:

- (i) in relazione ai Warrant di tipo americano nell'ipotesi di esercizio volontario
 - (a) per gli Indici del continente asiatico (ivi inclusa l'Oceania) e per Indici gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A. o da società con le quali la Borsa Italiana S.p.A. ha stipulato appositi accordi, dal Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla Data di Esercizio (tale data rappresentando il primo giorno di tale Periodo di Valutazione) ed ha durata di 20 (venti) giorni;
 - (b) per tutti gli altri Indici e per gli ETF, dalla Data di Esercizio (tale data rappresentando il primo giorno di tale Periodo di Valutazione) ed ha durata di 20 (venti) giorni;
- (ii) nell'ipotesi di esercizio automatico dalla Data di Scadenza (tale data rappresentando il primo giorno di tale Periodo di Valutazione) ed ha durata di 20 (venti) giorni.

"Portatore dei Warrant" o **"Portatore"** indica il soggetto detentore dei Covered Warrant.

"Sconvolgimento di Mercato" indica, in relazione agli Indici, una sospensione o una rilevante limitazione delle negoziazioni relativamente ad un numero significativo dei titoli che compongono rispettivamente l'Indice Sottostante o una sospensione o una rilevante restrizione delle negoziazioni dei contratti di opzione, o dei contratti future relativi all'Indice Sottostante, negoziati nei rispettivi mercati derivati di quotazione.

Ai fini e nei limiti della presente definizione, (i) una sospensione infragiornaliera nelle negoziazioni causata da variazioni di prezzo che eccedono i livelli stabiliti dalle autorità competenti; e (ii) una variazione dell'orario o delle giornate di negoziazione, resa nota durante la fase di negoziazione, non darà comunque origine ad uno "Sconvolgimento di Mercato".

In relazione agli ETF, Sconvolgimento di Mercato indica una sospensione o una rilevante limitazione delle negoziazioni dell'ETF Sottostante sul Mercato di Riferimento e/o del contratto di opzione sull'ETF Sottostante o qualsiasi altro evento tale da precludere il calcolo o da causare la sospensione o l'interruzione della pubblicazione del Prezzo di Liquidazione (a meno che l'Emittente decida che la condizione possa essere disapplicata senza alcun pregiudizio per i portatori di Warrant).

"Società di Gestione del Risparmio" o **"SGR"** indica la società, indicata nelle Condizioni Definitive alla Nota Informativa, incaricata della gestione degli ETF.

"**Sponsor**" indica, per ciascuna Serie di Warrant, il soggetto responsabile per il calcolo e la gestione del relativo Indice Sottostante che verrà indicato nella tabella allegata alle Condizioni Definitive alla Nota Informativa.

"**Strike Price**" o "**Prezzo Base**" indica il valore del Sottostante a cui il Warrant può essere esercitato e, con riferimento alle singole Emissioni, viene indicato nelle Condizioni Definitive alla Nota Informativa.

"**Tasso di Conversione**" o "**Tasso di Cambio**" indica, per ciascuna Serie di Warrant per la quale il prezzo del Sottostante è espresso in una valuta diversa dall'Euro, il *fixing* del tasso di cambio della Divisa di Riferimento contro Euro rilevato dalla Banca Centrale Europea il Giorno di Valutazione e pubblicato alle ore 14,15 (ora di Milano) sul sito ufficiale www.ecb.int. Per quei Tassi di Cambio non rilevati dalla Banca Centrale Europea, le Condizioni Definitive indicheranno l'Ente di Rilevamento, l'ora di rilevazione e il sito di pubblicazione del *fixing*.

"**Tasso di Cambio Sostitutivo**" indica, nei casi in cui il *fixing* del Tasso di Cambio non venga rilevato dalla Banca Centrale Europea o dall'Ente di Rilevamento nel Giorno di Valutazione, la media aritmetica delle quotazioni del relativo Tasso di Cambio arrotondata se necessario al millesimo più vicino (le cifre superiori allo 0,00005 saranno arrotondate per eccesso), registrato alle ore 16.30 orario di Parigi dalle tre banche di importanza primaria dell'Unione Europea, scelte da Société Générale (con esclusione della stessa Société Générale) nel Giorno di Valutazione.

"**Valore di Liquidazione**" o "**Prezzo di Liquidazione**" indica, con riferimento agli Indici, il valore dell'Indice Sottostante rilevato dall'Agente per il Calcolo nel Giorno di Valutazione e utilizzato ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione. Con riferimento ai vari Indici, salvo, ove applicabile, quanto diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, il Prezzo di Liquidazione verrà determinato sulla base dei valori di chiusura, come definiti e calcolati dai rispettivi Sponsor degli Indici, ad eccezione degli Indici gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A. o da società con le quali la Borsa Italiana S.p.A. ha stipulato appositi accordi, per i quali il Prezzo di Liquidazione verrà determinato sulla base dei prezzi di apertura degli strumenti finanziari che lo compongono.

Con riferimento agli ETF, Valore di Liquidazione o Prezzo di Liquidazione indica – salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive – il prezzo dell'asta di chiusura relativo a ciascun ETF, come calcolato e pubblicato dal relativo Mercato di Riferimento al termine delle negoziazioni del Giorno di Valutazione.

4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI I "SOCIÉTÉ GÉNÉRALE COVERED WARRANT SU INDICI E SU EXCHANGE TRADED FUNDS" - TERMINI E CONDIZIONI

Il presente Capitolo 4 riporta i termini e le condizioni (di seguito i "**Termini e Condizioni**") relativi ai "Société Générale Covered Warrant su Indici e su *Exchange Traded Funds*" (di seguito i "**Covered Warrant**" o i "**Warrant**" e ciascuno un "**Warrant**" o una "**Serie di Warrant**") emessi da Société Générale (di seguito l'"**Emittente**" o "**Société Générale**"). I Warrant sono sia di tipo Call che di tipo Put e sono rappresentativi di una facoltà di esercizio di tipo o "americano", esercitabile in qualunque momento durante il Periodo di Esercizio o "europeo", esercitabile esclusivamente nella Data di Scadenza. L'esercizio dei Warrant, da effettuarsi secondo le modalità di cui al presente Capitolo 4, obbliga l'Emittente a trasferire al soggetto detentore del Warrant (di seguito il "**Portatore dei Warrant**" o anche il "**Portatore**") un importo in denaro corrispondente all'Importo Differenziale. I Warrant non esercitati prima della Data di Scadenza sono considerati automaticamente esercitati a scadenza.

4.1 Descrizione del tipo e della classe dei Covered Warrant

(i) Descrizione del tipo e della classe dei Covered Warrant

I *covered warrant* sono strumenti finanziari derivati che incorporano un diritto di opzione all'acquisto (c.d. *covered warrant di tipo call*) o alla vendita (c.d. *covered warrant di tipo put*) di una determinata attività sottostante (variamente rappresentata, tra le altre, da azioni, obbligazioni, tassi di interesse, valute, merci o relativi indici).

Le caratteristiche dei *covered warrant* sono dunque quelle tipiche dei contratti di opzione; ovvero, principalmente, alto effetto leva, possibilità di utilizzo per finalità di copertura e gestione di posizioni di rischio, rischio limitato al premio investito, forte reattività a variazioni del prezzo della relativa attività sottostante e della volatilità dei mercati di riferimento.

In termini generali, dunque, un *covered warrant* è uno strumento finanziario negoziabile, che attribuisce al portatore la facoltà:

- di acquistare, nel caso di *warrant di tipo call*, ad un prezzo predeterminato (c.d. *strike price* o prezzo base) una certa quantità di attività finanziarie sottostanti; o
- di vendere, nel caso di *warrant di tipo put*, ad un prezzo predeterminato (c.d. *strike price* o prezzo base) una certa quantità di attività finanziarie sottostanti.

La facoltà di acquisto (*call*) o di vendita (*put*) può essere esercitata o (i) solo alla data di scadenza (nel caso di *covered warrant di tipo "europeo"*), oppure (ii) in qualsiasi momento nel corso della vita del *covered warrant* durante il Periodo di Esercizio (nel caso di *covered warrant di tipo "americano"*).

In caso di esercizio della relativa facoltà, i *covered warrant* prevedono la liquidazione in contanti di un importo (c.d. Importo Differenziale), che dipende:

- in caso di *call warrant*, dalla differenza, qualora positiva, fra il valore dell'attività sottostante (c.d. prezzo di liquidazione) e lo *strike price*; oppure
- in caso di *put warrant*, dalla differenza, qualora positiva, fra lo *strike price* e il valore dell'attività sottostante.

In altre parole, per i *covered warrant* di tipo *call* l'Importo Differenziale sarà superiore a zero se, al momento dell'esercizio del *covered warrant*, il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante sarà superiore al prezzo predeterminato al quale l'investitore ha diritto ad acquistare la predetta attività (c.d. *strike price* o prezzo base).

Per i *covered warrant* di tipo *put*, invece, l'Importo Differenziale sarà superiore a zero se, al momento dell'esercizio del *covered warrant*, il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante sarà inferiore al prezzo predeterminato al quale l'investitore ha diritto a vendere la predetta attività (c.d. *strike price* o prezzo base).

Pertanto l'investitore deve tenere presente che:

- in relazione ai *covered warrant* di tipo *call*, qualora a fronte dell'esercizio del *covered warrant* il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante sia pari o inferiore allo *strike price*, non avrà diritto a ricevere alcun importo e pertanto avrà perso l'intero capitale investito;
- in relazione ai *covered warrant* di tipo *put*, qualora a fronte dell'esercizio del *covered warrant* il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante sia pari o superiore allo *strike price*, non avrà diritto a ricevere alcun importo e pertanto avrà perso l'intero capitale investito.

Si precisa inoltre che i *covered warrant* generano un rendimento positivo (considerato il premio pagato per l'acquisto del *covered warrant*) unicamente qualora il valore dell'attività sottostante superi al rialzo (in caso di *call warrant*) o al ribasso (in caso di *put warrant*) un determinato livello detto "punto di pareggio".

I Covered Warrant sono, dunque, strumenti finanziari derivati che, dietro pagamento di un corrispettivo (c.d. premio), conferiscono al loro titolare un diritto di opzione all'acquisto (c.d. *covered warrant* di tipo *call*) o alla vendita (c.d. *covered warrant* di tipo *put*) di una determinata attività sottostante (variamente rappresentata, tra le altre, da azioni, obbligazioni, tassi di interesse, valute, merci o relativi indici) ad un prezzo determinato (c.d. *strike price* o prezzo base) alla data di scadenza (opzione di stile "europeo") o durante il Periodo di Esercizio (opzione di stile "americano").

I Covered Warrant Call consentono di investire sul rialzo dell'attività sottostante con un effetto leva, per cui una determinata variazione percentuale del valore dell'attività sottostante implica una variazione percentuale maggiore, in aumento o in diminuzione, del valore del Covered Warrant Call.

I Covered Warrant Put consentono di investire sul ribasso dell'attività sottostante con un effetto leva, per cui una determinata variazione percentuale del valore dell'attività sottostante implica una variazione percentuale maggiore, in aumento o in diminuzione, del valore del Covered Warrant Put.

In caso di esercizio di un numero di Warrant corrispondente al Lotto Minimo di Esercizio, il portatore ha diritto a ricevere un importo in denaro (c.d. Importo Differenziale) pari: (i) nel caso di *call covered warrant*, alla differenza, se positiva, fra il Prezzo di Liquidazione dell'attività sottostante rilevato nel Giorno di Valutazione (come definito nei Termini e Condizioni) e lo Strike Price della serie cui i Warrant esercitati appartengono, moltiplicata per la Parità e per il numero di Warrant inclusi in un Lotto Minimo di Esercizio; (ii) nel caso di *put covered warrant*, alla differenza, se positiva, fra lo Strike Price della serie cui i Warrant esercitati appartengono e il Prezzo di Liquidazione dell'Attività Sottostante rilevato nel Giorno di Valutazione (come definito nei Termini e Condizioni), moltiplicata per la Parità e per il numero di Warrant inclusi in un Lotto Minimo di Esercizio. Relativamente alle serie di Warrant per le quali il Valore dell'Attività Sottostante e, di conseguenza, lo Strike Price sono espressi in una valuta diversa dall'Euro, l'Importo Differenziale deve essere inoltre diviso per il Tasso di Cambio (come definito nei Termini e Condizioni).

Per Parità si intende il numero di punti Indice o il numero di ETF controllati dal singolo Covered Warrant e, con riferimento alle singole Emissioni, viene indicata nelle Condizioni Definitive alla Nota Informativa.

A seconda della facoltà di esercizio conferita all'investitore, i Covered Warrant possono essere di tipo "americano" o "europeo".

I Covered Warrant di tipo "americano" attribuiscono all'investitore una facoltà di esercizio in base alla quale lo strumento finanziario è esercitabile in qualsiasi momento durante il Periodo di Esercizio. Diversamente i Covered Warrant di tipo "europeo" attribuiscono all'investitore una facoltà di esercizio in base alla quale lo strumento finanziario è esercitabile esclusivamente alla Data di Scadenza.

L'Importo Differenziale offerto dai Covered Warrant, se positivo, corrisponde ad un importo denominato in Euro. Pertanto, per i Covered Warrant su Sottostanti denominati in valuta diversa dall'Euro, l'Importo Differenziale in parola dovrà, ovviamente, essere convertito in Euro.

Relativamente al *ranking* dei Covered Warrant, i diritti connessi ai Covered Warrant costituiscono un'obbligazione contrattuale diretta, chirografaria e non subordinata dell'Emittente e si collocano *pari passu* nella loro categoria e con tutte le altre obbligazioni dell'Emittente, in essere e future, dirette, chirografarie e non garantite, salve le prelazioni ed i privilegi di legge.

(ii) Codice ISIN

Il codice ISIN dei Covered Warrant sarà specificato nelle Condizioni Definitive.

4.2 Descrizione di come il valore dell'investimento è influenzato dal valore degli strumenti sottostanti

Il valore dei Covered Warrant è legato principalmente all'andamento del Sottostante e ad altri fattori quali, a titolo di esempio, i dividendi attesi, il tempo residuo alla scadenza, i tassi di interesse e la volatilità.

4.3 Forma e trasferimento dei Warrant

I Covered Warrant non sono riconducibili alla categoria dei titoli nominativi o al portatore e saranno emessi in regime di dematerializzazione, ai sensi del Testo Unico e della relativa normativa regolamentare di attuazione, ed immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A..

Il trasferimento dei Covered Warrant avverrà esclusivamente tramite l'annotazione di tale trasferimento nel conto acceso dall'Emittente presso Monte Titoli S.p.A. e nel conto acceso dall'intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. presso cui il Portatore dei Warrant detiene, direttamente o indirettamente, il proprio conto (l'"**Intermediario Aderente**").

4.4 Valuta

I Covered Warrant sono denominati in Euro ed avranno un valore nominale unitario inferiore a Euro 50.000.

4.5 Data di emissione, Data di Scadenza e Data di Esercizio

La data di emissione e la Data di Scadenza dei Covered Warrant saranno quelle indicate nelle Condizioni Definitive relative alle singole emissioni.

Le procedure di esercizio dei Covered Warrant (ivi inclusa la Data di Esercizio) sono descritte al Paragrafo 4.6 del presente Capitolo 4.

4.6 Descrizione dei diritti connessi ai Covered Warrant e procedura per il loro esercizio

Il Portatore dei Covered Warrant ha il diritto di ricevere, a seguito dell'esercizio dei Covered Warrant, il pagamento di un importo in contanti, l'Importo Differenziale, se positivo, secondo le modalità di seguito descritte.

Lo Strike Price è indicato nelle Condizioni Definitive.

(i) Procedura di esercizio

Ai fini dell'esercizio volontario dei Warrant di tipo americano, il Portatore dovrà inviare fax all'Emittente e per conoscenza alla Cassa Incaricata, la Dichiarazione di Esercizio debitamente compilata entro le ore 10.00 (orario di Milano) di ciascun giorno del Periodo di Esercizio, nonché copia delle istruzioni irrevocabili all'intermediario presso cui il Portatore detiene direttamente il proprio conto (l'"**Intermediario**") di trasferire i Warrant sul conto detenuto dalla Cassa Incaricata

presso Monte Titoli S.p.A. nell'interesse dell'Emittente. Laddove l'Intermediario non sia un Intermediario Aderente, il Portatore dovrà assicurarsi che le istruzioni irrevocabili di trasferire i Warrant siano comunicate tempestivamente all'Intermediario Aderente. Qualora nel corso del Periodo di Esercizio pervenga all'Emittente una Dichiarazione di Esercizio non debitamente compilata, ovvero non accompagnata dalle istruzioni irrevocabili all'Intermediario, tale Dichiarazione di Esercizio sarà considerata invalida e conseguentemente i Warrant non si considereranno validamente esercitati.

Potrà essere esercitato un numero di Warrant pari al Lotto Minimo di Esercizio o a suoi multipli interi.

In ciascun Giorno Lavorativo (diverso dal giorno antecedente la Data di Scadenza) potranno essere esercitati, per ciascuna Serie di Warrant, un numero di Lotti Minimi di Esercizio di Warrant non superiore a 1000. Le Dichiarazioni di Esercizio pervenute successivamente a quella con la quale è stato esercitato l'ultimo Lotto Minimo disponibile in un dato Giorno Lavorativo si intenderanno ricevute il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, anteriormente alla prima delle Dichiarazioni di Esercizio effettivamente ricevute in tale Giorno Lavorativo.

Successivamente all'invio della Dichiarazione di Esercizio, il Portatore dei Warrant non potrà più disporre dei Warrant cui tale Dichiarazione di Esercizio si riferisce.

(ii) Valutazioni

Le Dichiarazioni di Esercizio non correttamente o solo parzialmente compilate saranno considerate invalide. Le Dichiarazioni di Esercizio che vengano inviate nuovamente e corrette in modo ritenuto soddisfacente dall'Emittente, saranno considerate alla stregua di nuove Dichiarazioni di Esercizio pervenute all'Emittente nel momento in cui il modulo contenente tali modifiche sia ricevuto dall'Emittente e in copia dalla Cassa Incaricata.

Nel caso l'Emittente valuti un Dichiarazione di Esercizio non valida o incompleta, questi ne darà comunicazione tempestivamente alla Cassa Incaricata ed al Portatore firmatario della Dichiarazione di Esercizio.

(iii) Trasferimento dei Warrant oggetto di esercizio

I Warrant si intenderanno validamente esercitati alla Data di Esercizio a condizione che entro le ore 15.00 di tale Data di Esercizio tali Warrant risultino essere stati accreditati sul conto intrattenuto dall'Emittente presso la Cassa Incaricata.

(iv) Impegno del Portatore dei Warrant

Ciascun Portatore dei Warrant sarà tenuto ad accertarsi che l'Intermediario presso cui detiene il proprio conto sia a conoscenza dei termini previsti dal presente Regolamento e che ponga in essere quanto necessario al fine di permettere il regolare esercizio dei Warrant.

(v) Esercizio volontario

Il Portatore potrà esercitare i Covered Warrant durante il Periodo di Esercizio ed avrà diritto a ricevere dall'Emittente l'Importo Differenziale.

(vi) Esercizio automatico

Ciascun Warrant di tipo americano in relazione al quale la Dichiarazione di Esercizio non sia stata validamente presentata entro le ore 10.00 (ora di Milano) del giorno precedente la Data di Scadenza e ciascun Warrant di tipo europeo, sarà considerato come automaticamente esercitato alla Data di Scadenza. L'Emittente trasferirà ai Portatori dei Warrant automaticamente esercitati un importo in Euro corrispondente all'Importo Differenziale.

E' concessa in ogni caso facoltà ai Portatori di rinunciare all'esercizio automatico dei Warrant ("**Esercizio in Eccezione**"). L'Esercizio in Eccezione deve essere effettuato mediante presentazione all'Emittente ed in copia alla Cassa Incaricata, per il tramite dell'Intermediario Incaricato, della dichiarazione di rinuncia all'esercizio (secondo il modello messo a disposizione sul sito internet dell'Emittente: www.warrants.it) da inviarsi (i) nel caso di Warrant su Indici gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., o da società con le quali la Borsa Italiana S.p.A. ha stipulato appositi accordi, entro le ore 10.00 (orario di Milano) della Data di Scadenza; (ii) nel caso di Warrant su tutti gli altri Indici e nel caso di Warrant su ETF, salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, entro le ore 10.00 (orario di Milano) del Giorno Lavorativo successivo alla Data di Scadenza.

Con riferimento ai Warrant rispetto ai quali sia stato effettuato l'Esercizio per Eccezione, l'Emittente sarà pertanto definitivamente e completamente liberato da ogni obbligo relativo ai Warrant medesimi e i relativi Portatori non potranno in ogni caso vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Emittente.

(vii) Acquisti di Warrant da parte dell'Emittente

L'Emittente potrà in qualsiasi momento acquistare i Warrant sul mercato o fuori mercato e sarà libero di procedere o meno all'annullamento dei Warrant così acquistati.

(viii) Sostituzione dell'Emittente

L'Emittente si riserva il diritto (a sua discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori) di sostituire a se stesso quale obbligato principale in relazione ai Warrant, una società allo stesso collegata o da questo controllata (il Sostituto) subordinatamente alle seguenti condizioni:

- le obbligazioni assunte dal Sostituto, in relazione ai Warrant, siano garantite da Société Générale, che si è impegnato in modo irrevocabile e incondizionato a garantire tali obbligazioni;
- tutte le azioni, le condizioni e le attività che siano rispettivamente da intraprendere, da soddisfare e da eseguire (compreso l'ottenimento dei permessi eventualmente necessari), al fine di assicurare che i Warrant

rappresentino obbligazioni legali, valide e vincolanti del Sostituto, siano state intraprese, adempiute ed eseguite e rimangano valide e vincolanti;

- l'Emittente abbia comunicato detta sostituzione a Borsa Italiana S.p.A. e ai Portatori con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data della prospettata sostituzione, secondo quanto previsto alla voce "*Comunicazioni*" che segue.

In caso di sostituzione dell'Emittente, ogni riferimento all'Emittente che ricorre nel presente Paragrafo andrà interpretato, da quel momento in poi, quale riferimento al Sostituto.

Qualora il Sostituto dovesse essere un soggetto fiscalmente residente in Italia la tassazione dei Warrant precedentemente descritta potrebbe subire modifiche.

(ix) Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione ai Portatori dei Warrant, avente ad oggetto i Warrant di cui alle presenti Termini e Condizioni, viene validamente effettuata mediante invio alla Borsa Italiana S.p.A. del relativo comunicato.

(x) Modifiche

Senza necessità del preventivo assenso dei singoli Portatori dei Warrant ma previa comunicazione a CONSOB e Borsa Italiana S.p.A., l'Emittente potrà apportare ai presenti Termini e Condizioni le modifiche che ritenga necessarie al fine di eliminare ambiguità od imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori dei Warrant. Di tali modifiche l'Emittente provvederà ad informare i Portatori dei Warrant nei modi indicati alla voce "*Comunicazioni*" che precede.

4.7 Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Covered Warrant, la data di pagamento e di consegna e il metodo di calcolo

Con riferimento sia ai Warrant esercitati mediante invio della Dichiarazione di Esercizio, che ai Warrant automaticamente esercitati, l'Importo Differenziale, riferito ad un Lotto Minimo di Esercizio, viene determinato come segue:

- in caso di Call Warrant, l'Importo Differenziale è pari alla differenza tra il Prezzo di Liquidazione e lo Strike Price del Warrant, moltiplicata per la Parità, e per il Lotto Minimo di Esercizio e quindi divisa per il Tasso di Cambio;
- in caso di Put Warrant, l'Importo Differenziale è pari alla differenza tra lo Strike Price e il Prezzo di Liquidazione del Warrant, moltiplicata per la Parità e per il Lotto Minimo di Esercizio e quindi divisa per il Tasso di Cambio.

La data di pagamento è indicata al Paragrafo 4.8 che segue.

4.8 Descrizione delle modalità di regolamento dei Covered Warrant

L'Emittente verserà l'Importo Differenziale, calcolato in relazione a ciascun Lotto Minimo di Esercizio esercitato, mediante accredito sul conto corrente indicato dal Portatore dei Warrant nella Dichiarazione di Esercizio entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dal relativo Giorno di Valutazione, tale giorno sarà indicato come Giorno di Liquidazione.

Al verificarsi di eventi straordinari relativi al sottostante ovvero di eventi di Sconvolgimento di Mercato, troverà applicazione il Paragrafo 4.10 che segue.

4.9 Autorizzazioni

Le informazioni concernenti le autorizzazioni relative all'emissione e alla quotazione dei Warrant che, sulla base della presente Nota Informativa, saranno di volta in volta emessi per la relativa quotazione sul Mercato SeDeX, saranno riportate nelle Condizioni Definitive alla Nota Informativa, da pubblicarsi entro il giorno antecedente l'inizio delle negoziazioni.

4.10 Eventi straordinari relativi al sottostante e rettifiche e eventi di Sconvolgimento di Mercato

4.10.1 Eventi straordinari relativi al sottostante e rettifiche

Disposizioni applicabili per i Warrant aventi un Indice come Sottostante

(a) Calcolo dell'Indice Sottostante affidato ad un soggetto terzo

Nel caso in cui l'Indice Sottostante venga calcolato e pubblicato da un soggetto diverso dallo Sponsor (il "**Soggetto Terzo**") da quest'ultimo incaricato a tal fine, lo Sponsor si considererà sostituito dal Soggetto Terzo.

Ai Portatori dei Warrant verrà comunicata, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla sua nomina, l'identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazioni dell'Indice così come calcolato dal Soggetto Terzo nei modi indicati alla voce "*Comunicazioni*" del Paragrafo 4.6.

(b) Modifiche nel calcolo o nella composizione dell'Indice Sottostante

Nel caso in cui lo Sponsor o il Soggetto Terzo modifichi sostanzialmente il metodo di calcolo dell'Indice Sottostante o nel caso in cui lo Sponsor o un'altra competente Autorità del mercato sostituisca all'Indice Sottostante un nuovo indice, l'Emittente avrà il diritto di:

(i) sostituire l'Indice Sottostante con l'Indice Sottostante come modificato o dall'indice con cui lo stesso è stato sostituito, moltiplicato, ove necessario, per un coefficiente ("**Coefficiente di Adeguamento**") che assicuri la continuità con l'Attività Sottostante i Warrant e tenda a neutralizzare gli effetti distorsivi dell'evento preservando il valore economico dei Warrant medesimi. Ai Portatori dei Warrant verrà data comunicazione della modifica all'Indice Sottostante o della sua sostituzione con un altro indice

nonché, se del caso, del Coefficiente di Adeguamento nei modi indicati alla voce "*Comunicazioni*" del Paragrafo 4.6, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla modifica o sostituzione; ovvero

(ii) adempire agli obblighi nascenti a suo carico dai Warrant secondo quanto previsto dal successivo punto (c).

(c) Cessazione del calcolo dell'Indice Sottostante

Qualora lo Sponsor o il Soggetto Terzo dovesse cessare il calcolo e la pubblicazione dell'Indice Sottostante senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di un indice sostitutivo, l'Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Warrant corrispondendo ai Portatori dei Warrant un importo rappresentante l'Equo Valore di Mercato dei Warrant.

I Portatori dei Warrant saranno messi a conoscenza dell'Equo Valore di Mercato del Warrant così determinato, nei modi indicati alla voce "*Comunicazioni*" del Paragrafo 4.6, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo a quello di determinazione di tale valore di mercato.

L'Equo Valore di Mercato del Warrant verrà corrisposto ai Portatori dei Warrant il settimo Giorno Lavorativo successivo a quello in cui lo stesso è stato determinato.

Disposizioni applicabili per i Warrant aventi un ETF come Sottostante

Nel caso in cui si verificano circostanze tali da modificare le caratteristiche e/o la natura dell'ETF, intendendosi per tali, a titolo indicativo e comunque non esaustivo, una delle seguenti circostanze:

(i) cambiamenti nella politica di investimento dell'ETF, modifica dell'indice *benchmark*, sostituzione della Società di Gestione del Risparmio, modifica della politica di distribuzione dei proventi;

(ii) modifiche nelle modalità di calcolo e/o di rilevazione del Prezzo di Liquidazione nelle regole del Mercato di Riferimento;

(iii) modifica significativa delle commissioni relative all'ETF Sottostante;

(iv) *delisting* o liquidazione dell'ETF o ritiro di autorizzazione o di registrazione da parte del relativo organismo di regolamentazione;

(v) fusione o incorporazione dell'ETF con altro ETF;

(vi) insolvenza, liquidazione, fallimento o analoghe procedure relative all'ETF o alla SGR,

l'Emittente avrà il diritto di:

(i) sostituire l'ETF Sottostante con l'ETF Sottostante come modificato o sostituito, moltiplicato, ove necessario, per un coefficiente ("**Coefficiente di Adeguamento**")

che assicuri la continuità con l'Attività Sottostante i Warrant e tenda a neutralizzare gli effetti distorsivi dell'evento preservando il valore economico dei Warrant medesimi;

(ii) effettuare gli opportuni aggiustamenti all'ETF Sottostante, moltiplicato, ove necessario, per un Coefficiente di Adeguamento che assicuri la continuità con l'Attività Sottostante i Warrant e tenda a neutralizzare gli effetti distorsivi dell'evento preservando il valore economico dei Warrant medesimi;

(iii) adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Warrant corrispondendo ai Portatori dei Warrant un importo rappresentante l'Equo Valore di Mercato.

Ai Portatori dei Warrant verrà data comunicazione del verificarsi di uno degli eventi sopra menzionati nonché, se del caso, del Coefficiente di Adeguamento nei modi indicati alla voce "*Comunicazioni*" del Paragrafo 4.6, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla modifica o sostituzione.

I Portatori dei Warrant saranno messi a conoscenza dell'Equo Valore di Mercato del Warrant così determinato, nei modi indicati alla voce "*Comunicazioni*" del Paragrafo 4.6, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo a quello di determinazione di tale valore di mercato.

L'Equo Valore di Mercato del Warrant verrà corrisposto ai Portatori dei Warrant il settimo Giorno Lavorativo successivo a quello in cui lo stesso è stato determinato.

4.10.2 Eventi di Sconvolgimento di Mercato

Per **Sconvolgimento di Mercato** si intende, in relazione agli Indici, una sospensione o una rilevante limitazione delle negoziazioni relativamente ad un numero significativo dei titoli che compongono rispettivamente l'Indice Sottostante o una sospensione o una rilevante restrizione delle negoziazioni dei contratti di opzione, o dei contratti future relativi all'Indice Sottostante, negoziati nei rispettivi mercati derivati di quotazione.

Ai fini e nei limiti della presente definizione, (i) una sospensione infragiornaliera nelle negoziazioni causata da variazioni di prezzo che eccedono i livelli stabiliti dalle autorità competenti; e (ii) una variazione dell'orario o delle giornate di negoziazione, resa nota durante la fase di negoziazione, non darà comunque origine ad uno "Sconvolgimento di Mercato".

In relazione agli ETF, per **Sconvolgimento di Mercato** si intende una sospensione o una rilevante limitazione delle negoziazioni dell'ETF Sottostante sul Mercato di Riferimento e/o del contratto di opzione sull'ETF Sottostante o qualsiasi altro evento tale da precludere il calcolo o da causare la sospensione o l'interruzione della pubblicazione del Prezzo di Liquidazione (a meno che l'Emittente decida che la condizione possa essere disapplicata senza alcun pregiudizio per i portatori di Warrant).

Qualora a causa del verificarsi di Sconvolgimenti di Mercato nessuno dei Giorni Lavorativi che compone il Periodo di Valutazione sia un Giorno di Negoziazione l'Emittente corrisponderà ai Portatori dei Warrant l'Equo Valore di Mercato del Warrant il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla scadenza del Periodo di Valutazione (rappresentando tale giorno, ai fini del calcolo e del pagamento dell'Importo Differenziale, il Giorno di Valutazione e, ai fini dell'Esercizio in Eccezione, la Data di Scadenza).

4.11 Regime fiscale

Le informazioni fornite qui di seguito riassumono ai sensi della legislazione tributaria italiana e della prassi di mercato, il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione, della cessione e dell'esercizio dei Warrant da parte di investitori persone fisiche residenti in Italia ai fini fiscali, al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali.

Quanto segue non intende essere un'analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell'acquisto, della detenzione, della cessione e dell'esercizio dei Warrant.

Quanto segue è basato sulla legislazione fiscale vigente alla data del presente Prospetto, fermo restando che la stessa rimane soggetta a possibili cambiamenti che potrebbero avere effetti retroattivi e altro non rappresenta che un'introduzione alla materia.

Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione, della cessione e dell'esercizio dei Warrant.

Nel sistema impositivo attualmente vigente i proventi derivanti dalla compravendita e dall'esercizio dei Warrant conseguiti dagli investitori - persone fisiche residenti dell'Italia - al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali, sono rilevanti a fini impositivi. In particolare, ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e degli artt. 67, primo comma, e 68, terzo comma, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), disciplinanti la tassazione dei "redditi diversi", i proventi realizzati da persone fisiche residenti in Italia ai fini fiscali al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali, derivanti dalla cessione e, in ipotesi di "cash settlement", dall'esercizio dei Warrant,

i. sarebbero soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 20%, se realizzati fino al 30 giugno 2014, ovvero del 26%, se realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014. La predetta imposta sostitutiva è versata dallo stesso investitore ovvero, nel caso in cui quest'ultimo abbia optato per l'applicazione del regime del c.d. "Risparmio amministrato" o del c.d. "Risparmio gestito" di cui rispettivamente agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 467, la stessa è versata dagli intermediari (banche, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, società fiduciarie, ecc.) abilitati; ovvero

ii. potrebbero concorrere per il 49,72% del loro ammontare alla formazione del reddito del soggetto percipiente soggetto a tassazione secondo le aliquote progressive,

a seconda che la cessione e, in ipotesi di "cash settlement", l'esercizio dei Warrant costituisca, rispettivamente, una cessione di partecipazioni non qualificate (nel qual caso la tassazione sarà quella descritta al punto i. che precede) ovvero una cessione di partecipazioni qualificate (nel qual caso la tassazione sarà quella descritta al punto ii. che precede). Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni (inclusi i Warrant), qualora le partecipazioni, diritti e titoli (inclusi i Warrant) ceduti (ovvero, nel caso di "cash settlement", esercitati) rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni (inclusi i Warrant) si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni.

Agli effetti della determinazione della percentuale di diritti voto e di partecipazione ceduta si tiene conto di tutte le cessioni effettuate (ovvero, in caso di "cash settlement", dei Warrant esercitati) nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi, a decorrere dalla data in cui le partecipazioni, i diritti ed i titoli posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali indicate sopra.

Speciali regole possono rendersi applicabili in caso di Warrant che diano diritto a partecipazioni non qualificate detenuti in un portafoglio presso un intermediario abilitato a cui si applichi il regime del c.d. "Risparmio amministrato" ovvero il regime c.d. del "Risparmio gestito".

L'art. 1, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto un'imposta sulle transazioni finanziarie. L'imposta si applica, *inter alia*, agli strumenti derivati sottoscritti (o modificati) ed eseguiti a decorrere dal 1° luglio 2013 che (i) abbiano come sottostante azioni o altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato ("Titoli Rilevanti") o (ii) il cui valore di riferimento sia composto per più del 50% dal valore di mercato di Titoli Rilevanti. In presenza di tali requisiti, l'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione dell'operazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti.

L'imposta si applica a ciascuna delle controparti dell'operazione in misura fissa determinata in base alla tipologia di strumento e al valore del contratto. Con riferimento ai Warrant il cui valore di riferimento sia composto per più del 50% dal valore di mercato di Titoli Rilevanti, tale misura varia da un minimo di € 0,01875 a un massimo di € 15 in dipendenza del valore nozionale del contratto. I predetti ammontari si riducono dell'80% per le operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

4.12 Tipologia di Sottostanti e reperibilità delle informazioni relative al sottostante

L'attività sottostante dei Covered Warrant potrà essere rappresentata da:

- Indici

L'Indice sottostante potrà essere un indice azionario, un indice obbligazionario, un indice di *commodities*, un indice di *futures* di *commodities* e un indice di valute. Gli Indici saranno costituiti da indici italiani o stranieri, aventi requisiti di elevata liquidità, e a condizione che tali indici siano notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione.

Gli Indici sottostanti che potranno essere utilizzati non saranno composti dall'Emittente o da una qualsiasi altra entità giuridica appartenente al gruppo dell'Emittente, né saranno forniti da un'entità giuridica o da una persona fisica che agisce in associazione con l'Emittente o per suo conto.

- ETF

I sottostanti potranno essere costituiti da *exchange traded funds* (ETF), costituiti ai sensi della Direttiva 2009/65/CE, che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive.

4.13 Restrizioni alla libera trasferibilità dei Covered Warrant

I Covered Warrant sono liberamente trasferibili nel rispetto di ogni eventuale limitazione dettata dalla normativa in vigore nei paesi in cui i Covered Warrant dovessero, una volta assolti i relativi obblighi di legge, essere collocati e/o negoziati successivamente alla quotazione.

I Covered Warrant non sono e non saranno registrati ai sensi del Securities Act, né la negoziazione dei Covered Warrant è stata approvata dalla CFTC ai sensi del Commodity Exchange Act. Nessun Covered Warrant, o diritto o interesse ad esso correlato, può essere offerto, venduto, rivenduto o consegnato, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America a cittadini americani (ovvero per conto o a favore di questi) ovvero ad altri soggetti che li offrano, vendano, rivendano, consegnino, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti a cittadini americani (ovvero per conto o a favore di questi). Nessun Covered Warrant può essere esercitato o riscattato da (o per conto di) un cittadino americano o di un soggetto che si trovi negli Stati Uniti. Il termine "Stati Uniti" sta qui ad indicare gli Stati Uniti D'America (comprensivi degli Stati e del Distretto di Columbia), i suoi territori, i suoi possedimenti e le altre aree soggette alla sua giurisdizione; per "Cittadino Americano" si intende (i) una persona fisica con residenza negli Stati Uniti o di cittadinanza statunitense; (ii) una società di capitali, una società di persone o altra persona giuridica di diritto statunitense o costituita negli Stati Uniti d'America o in qualunque loro ripartizione politico-amministrativa, ovvero che abbia la principale sede operativa negli Stati Uniti d'America; (iii) qualsiasi proprietà o trust che sia soggetta all'imposta federale statunitense sui redditi, indipendentemente dalla fonte di reddito; (iv) ogni trust nel caso in cui sia possibile a un tribunale statunitense esercitare poteri

di supervisione primaria sulla sua amministrazione e se uno o più amministratori statunitensi del trust sono autorizzati a controllare tutte le decisioni sostanziali dello stesso; (v) un fondo previdenziale istituito a beneficio di dipendenti, dirigenti o titolari d'impresa di una società di capitali, di una società di persone o altra persona giuridica di cui al precedente punto (ii); (vi) ogni persona giuridica organizzata principalmente per effettuare investimenti passivi, nella quale i soggetti descritti nei punti da (i) a (v) detengano una quota di almeno il 10%, qualora detta persona giuridica sia stata costituita da tali soggetti principalmente a fini di investimento in un fondo in materie prime il cui gestore sia esente dall'osservanza di alcuni requisiti contenuti nella Parte 4 del Regolamento della CFTC, in quanto i partecipanti non sono soggetti statunitensi; (vii) ogni altro "soggetto statunitense" nell'accezione definita nella Regulation S del Securities Act e successive modificazioni, ovvero nel regolamento adottato ai sensi del Commodity Exchange Act.

Eventuali restrizioni alla libera negoziabilità dei Covered Warrant saranno contenute e specificate nelle Condizioni Definitive. I potenziali investitori nei Covered Warrant sono personalmente obbligati ad informarsi sulle restrizioni alla libera negoziabilità e a conformarsi ad esse.

4.14 Legislazione in base alla quale i Covered Warrant sono stati creati

I Covered Warrant, i diritti e gli obblighi da essi derivanti sono regolati dal diritto italiano.

Il Foro competente per le controversie relative ai Covered Warrant in cui sia parte un consumatore, come definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) è quello della residenza o domicilio elettivo del consumatore medesimo. Per ogni altra controversia è competente il Foro di Milano.